

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

**PARTE SPECIALE E**

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità  
di illecita provenienza, nonché autoriciclaggio

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

*Vincenzo Fortunato*

(originale agli atti)



## INDICE

<b>PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 OCTIES</b>	<b>3</b>
<b>PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI</b>	<b>3</b>
<b>1 LE AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>3</b>
<b>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>3</b>
<b>3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI PER AREE "A RISCHIO" GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DA SDM</b>	<b>5</b>



## **PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001**

### **1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 OCTIES**

L'articolo 25 octies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo gli illeciti relativi alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché all'autoriciclaggio.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

## **PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI**

### **1 LE AREE A RISCHIO REATO**

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, sono individuate le seguenti aree operative a "rischio reato":

- Commissario Liquidatore
- Amministrazione e Affari Generali, ivi comprese le attività dei "Sistemi Informativi";
- Affari Societari;
- Legale.
- 

### **2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello, fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di SdM, sono te-



nuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integro, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle aree a "rischio reato";
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali SdM ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- alle risorse distaccate, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni e ai consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di SdM con soggetti terzi deve essere formalmente conferita delega in tal senso (con apposita procura scritta qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);



- l'OdV deve essere tempestivamente informato, con nota scritta, di qualsiasi irregolarità o indizio tale da far anche soltanto presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto contrattuale;
- i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza e secondo le specifiche procedure;
- clienti e fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
  - di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
  - di impegnarsi al rispetto del presente Modello e del Codice Etico della Società;
  - di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50 /2016, né, comunque, di essere sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello;
  - i contratti con i clienti e i fornitori devono contenere apposita clausola contrattuale disciplinante le conseguenze in caso di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

Inoltre, è fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita.

### **3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI PER AREE “A RISCHIO” GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DA SDM**

Con riferimento a tutte le aree operative a “rischio reato” l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo azien-



dale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.